



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

OIV Organismo Indipendente Valutazione



GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2022

**Motivazioni e suggerimenti per un approccio di
sistema alla trasparenza e all'anticorruzione**

dott. Michele Tancredi LOIUDICE



Tesi di fondo 1

Gli obblighi relativi alla trasparenza e alla corruzione sono l'applicazione dei Principi Costituzionali rilevanti per la Pubblica Amministrazione

L'OIV svolge un ruolo (di stimolo e) e di verifica di tale applicazione



Tesi di fondo 2

Gli adempimenti relativi alla trasparenza e alla corruzione sono parte costitutiva e non aggiuntiva della normale attività della PA

L'OIV fornisce un supporto metodologico



Contenuto

La Costituzione e la Pubblica Amministrazione

I principi costituzionali e la normativa trasparenza e anticorruzione

L'estensione dei principi: Il Dlgs.vo 231/01

I Sistemi di gestione finalizzati alla trasparenza e anticorruzione

Integrazione del rischio corruzione nelle procedure standard



LA COSTITUZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Partire dalla Costituzione

La Costituzione è stata e rimane la mia **Bibbia civile**, il testo su cui ho riflettuto in ogni momento difficile. Io non sono mai stato un uomo politico, ma soltanto un cittadino al servizio dello Stato.

Carlo Azeglio Ciampi

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Fatta la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 24 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Fatta la XVIII disposizione finale della Costituzione.

PREMULA

In Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente tenore:

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1.**
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art. 2.**
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e riconosce l'indisponibilità dei diritti inalienabili di natura politica, economica e sociale.
- Art. 3.**
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 4.**
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- Art. 5.**
L'Italia è una Repubblica unitaria; le competenze legislative, amministrative e giudiziarie sono attribuite alla Repubblica e ai suoi organi costituzionali.
- Art. 6.**
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Art. 7.**
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Art. 8.**
Tutte le confessioni religiose sono eguali sotto il profilo legislativo alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i patti stabiliti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

[https://it.wikiquote.org/wiki/Costituzione della Repubblica Italiana](https://it.wikiquote.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana)

Partire dalla Costituzione

La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un **impegno di lavoro da compiere**. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi!

Pietro Calamandrei

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Fatta la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 24 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Fatta la XVIII disposizione finale della Costituzione.

PREMULA

In Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente tenore:

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1.**
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art. 2.**
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e riconosce l'indisponibilità dei diritti inalienabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 3.**
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 4.**
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- Art. 5.**
L'Italia è una Repubblica unitaria; le sue parti sono indissolubili e indivisibili.
- Art. 6.**
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Art. 7.**
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
- Art. 8.**
Tutte le confessioni religiose sono eguali sotto il profilo statale alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i patti statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

https://it.wikiquote.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana

Partire dalla Costituzione

Mentre la legge vieta, proibisce, la Costituzione ti protegge e ti spinge, è la nostra mamma. Una cosa di una bellezza... Tutto a favore, un sì. Avete visto i dieci comandamenti: è tutto un "no", "non desiderare quello, non fare questo". Invece **la Costituzione è la legge del desiderio.**

Roberto Benigni

https://it.wikiquote.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana



Costituzione e Pubblica amministrazione

Articolo 28. Principio di responsabilità.

Articolo 97. Principio di legalità.

Articolo 97. Principi di buon andamento ed imparzialità.

Articolo 97. Principio del pubblico concorso.

Articolo 98 Principio di esclusività

Articolo 113. Principio di giustiziabilità.



Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.



Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



Articolo 97



- Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
- I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
- Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
- Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.



Articolo 98



I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.



Articolo 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.





Commento art. 97 e 98

I principi che si possono desumere sono:

- **legalità:** l'organizzazione delle PA avviene secondo le disposizioni di legge ed è quindi a queste subordinata;
- **buon andamento:** è in questo termine che viene sancito il criterio di efficienza per la pubblica amministrazione, che si assomma all'efficacia
- **imparzialità:** la PA conserva un atteggiamento non pregiudiziale sia nei riguardi dei cittadini che delle sfere del pubblico e del privato.
- **Esclusività:** i dipendenti della PA svolgono le loro funzioni al fuori di influenze esterne con disciplina e onore (art.54)



I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LA NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE



Percorso e modelli

E' possibile ricostruire le tappe del processo evolutivo che ha condotto all'affermazione del principio di trasparenza amministrativa, sintetizzabile in due modelli:

1. modello di trasparenza fondato sulla «accessibilità»
2. modello di trasparenza fondato sulla «disponibilità»



Modello di trasparenza fondato sulla "accessibilità"

La legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi

*i dati in possesso della pubblica amministrazione non sono
pubblicati, ma sono conoscibili da parte dei soggetti aventi a
cio' interesse, attraverso particolari procedure, fondate sulla
richiesta di accesso e sull'accoglimento o diniego
dell'istanza da parte dell'amministrazione*



Articolo 1 Legge 241

"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario"



Modello di trasparenza fondato sulla «disponibilità»

*tutti i dati in possesso della pubblica
amministrazione, salvo quelli espressamente
esclusi dalla legge, devono essere
obbligatoriamente resi pubblici e, dunque,
messi a disposizione della generalità dei
cittadini*



Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»

art. 11, comma 1: definizione di trasparenza, «intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche [...]

Oggetto di tale forma di trasparenza non sono più il procedimento, il provvedimento e i documenti amministrativi, ma le «informazioni» relative all'organizzazione amministrativa e all'impiego delle risorse pubbliche, con particolare riferimento alle retribuzioni dei dirigenti e di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo.



Legge 6 novembre 2012, n. 190

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» cosiddetta "legge anticorruzione",

La trasparenza amministrativa diventa un principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

art. 1, comma 15 limiti generali alla pubblicazione delle informazioni, che deve infatti avvenire «nel rispetto delle disposizioni in materia [...] di protezione dei dati personali» (),

art. 1, comma 35 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità



D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

GU n.80 del 5-4-2013

art. 1 enumera finalita' «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».



D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97

«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicit  e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»

Modifiche significative in particolare

passaggio da «informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivit  delle pubbliche amministrazioni», sostituendolo con quello ai «dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 2 del d.lgs. n. 97 del 2016, modificativo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013)».

Estensione degli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalit  di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attivit  amministrativa»



Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale (dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo
 - di tutelare i diritti dei cittadini,
 - promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e)
 - favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2..



Art. 1 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

1.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad **attuare**

il principio democratico e i **principi costituzionali** di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di **garanzia** delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L'ESTENSIONE DEI PRINCIPI: IL DLGS.VO 231/01



DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231


Disciplina della responsabilit  amministrativa delle persone giuridiche, delle societ  e delle associazioni anche prive di personalit  giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, la previsione di una responsabilit  personale e diretta dell'ente collettivo (intendendosi come tali sia gli enti forniti di personalit  giuridica e le societ  e associazioni anche prive di personalit  giuridica) per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

“Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonch  agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.



Applicazione del D.lgs. 231



Dlgs.vo 231/01 Responsabilità amministrativa

Punizione

le sanzioni pecuniarie
interdizione dall'attività
commissariamento

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Prevenzione

Modello organizzativo “adottato ed efficacemente attuato”
Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Ente

Sanità

obbligatorietà della adozione di tale modello da parte delle Strutture Sanitarie private accreditate (DCA n. U00183/2013)



Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: Approvazione schema di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

2. I requisiti soggettivi richiesti in capo al soggetto titolare della Società e/o della struttura devono essere comprovati attraverso la consegna alla ASL della seguente documentazione in corso di validità, ovvero, della relativa autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con la quale si attesti:

h) l'ottemperanza al modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, l'avvenuta adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di prevenzione dei reati. Si precisa che per i contratti il cui valore sia inferiore a € 200.000 annuo, il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. deve essere adottato entro il 31 dicembre 2015;

La Struttura Sanitaria ha l'**onere della prova** in merito all'aver adottato un Modello idoneo a prevenire i reati contestati e che tale Modello è attuato ed efficace.

La **valutazione dell'idoneità del Modello organizzativo** a prevenire i reati e dell'autonomia ed indipendenza dell'OdV viene effettuata dal giudice che può avvalersi della nomina di un perito



Dlg,vo 231/01 Reati e attività sanitaria

Rif.	Reato	Attività a rischio
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Gestione della documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti, ...) Rendicontazione delle prestazioni sanitarie
Art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Gestione dati sensibili e sistemi di autenticazione
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Gestione rapporti con enti della Pubblica Amministrazione (in caso di accessi, ispezioni, consegna di documentazione)
Art. 25 quater ¹	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Attività chirurgica legata ad interventi di ginecologia/ostetricia
Art. 25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Gestione del personale Gestione contratti con fornitori Gestione della contenzione
Art. 25 septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Gestione dei processi inerenti la sicurezza dei lavoratori Gestione dei dispositivi di protezione individuale Gestione ed aggiornamento del DVR
Art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Gestione dei conferimenti/finanziamenti alla società Gestione approvvigionamenti apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Gestione delle licenze d'uso dei software gestionali (Cartella clinica informatizzata, sistemi ADT, ...)
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Gestione dei rapporti con autorità giudiziaria in caso di procedimenti penali
Art. 25-undecies	Delitti in materia ambientale	Gestione dei rifiuti ordinari e speciali Gestione degli scarichi Gestione delle denunce periodiche agli enti preposti
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Gestione del personale Gestione dei rapporti con i fornitori di servizi di somministrazione di personale

art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01

Delitti contro l'industria e il commercio Legge 99 del 2009

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- **frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);**
- **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);**
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.);
- **frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

I SISTEMI DI GESTIONE FINALIZZATI ALLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE



Indicazioni



ANNC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

SULL'ONDA DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA TRASPARENZA

ORIENTAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022

Sommario	1
PREMESSA	3
SEZIONE I - SCELTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	6
INDICAZIONI UTILI	6
CHECK LIST	10
SEZIONE II - PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	12
INDICAZIONI UTILI	12
1. PARTE GENERALE.....	12
2. L'ANALISI DEL CONTESTO.....	13
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	15
4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	16
5. LE MISURE GENERALI: ELEMENTI ESSENZIALI.....	17
6. LA TRASPARENZA.....	22
7. IL MONITORAGGIO E IL RIESAME.....	23
CHECK LIST	25



Indicazioni ANAC su Sistema di Gestione

ALLEGATO 1

Indicazioni metodologiche per la
gestione dei rischi corruttivi

1. PREMESSA	3
2. COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI	5
3. ANALISI DEL CONTESTO	8
3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	8
3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	10
4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	23
4.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	23
4.2 ANALISI DEL RISCHIO	27
4.3 PONDERAZIONE DEL RISCHIO	31
5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO	33
5.1. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE	34
5.2 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	38
6. MONITORAGGIO E RIESAME	41
6.1 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE	41
6.2 MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ DELLE MISURE	44
6.3 RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA	45
7. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE	46



Gli OIV devono

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo; -
- - fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

ANAC PNA 2019 **ALLEGATO 1**

Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi



La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il sistema può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. La norma fornisce questi indirizzi in relazione alle attività dell'organizzazione:

- corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;
- corruzione da parte dell'organizzazione;
- corruzione da parte del personale dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
- corruzione da parte dei soci in affari dell'organizzazione che operano per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
- corruzione dell'organizzazione;
- corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).

La norma è applicabile soltanto alla corruzione. Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un'organizzazione a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività. La norma non affronta in modo specifico condotte fraudolente, cartelli e altri reati relativi ad anti-trust/concorrenza, riciclaggio di denaro sporco o altre attività legate a pratiche di malcostume e disonestà, sebbene un'organizzazione possa scegliere di estendere lo scopo del sistema di gestione per comprendere queste attività.

I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti delle organizzazioni) indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell'attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit.

INTEGRAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE NELLE PROCEDURE STANDARD



Gestione del Rischio e la documentazione per il sistema qualità

TECHNICAL
REPORT

ISO/TR
10013


First edition
2001-07-15

Guidelines for quality management system documentation

Lignes directrices pour le développement de la documentation sur les systèmes de management de la qualité



Come scrivere una procedura



Come scrivere una procedura

Fase 1

Definire lo scopo

Esplicitare i criteri di valutazione e le registrazioni da tenere

Valutare le diverse tipologie di rischio

Evidenziare la presenza di requisiti preliminari e di criteri di eccezione

Delimitare il campo di applicazione

Fase 2

Descrivere i processi evidenziando i punti di rilascio e il rischio residuo

Evidenziare le responsabilità

Evidenziare le apparecchiature

Esplicitare i riferimenti a leggi ed indicazioni normative

indicare la modulistica e gli allegati

Indicare le modalità di archiviazione

Risolvere gergo e abbreviazioni



Il Rischio nei sistemi ISO

rischio: Effetto dell'incertezza sugli obiettivi.

- Nota 1 Un effetto è uno scostamento da quanto atteso - positivo e/o negativo.
- Nota 2 Gli obiettivi possono presentare aspetti differenti (come scopi finanziari, di salute e sicurezza, ambientali) e possono intervenire a **livelli** differenti (come progetti, prodotti e processi strategici, riguardanti l'intera organizzazione).
- Nota 3 Il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a **eventi** (2.17) potenziali e **conseguenze** (2.18), o una combinazione di questi.
- Nota 4 Il rischio è spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento (compresi cambiamenti nelle circostanze) e della **verosimiglianza** (2.19) del suo verificarsi.
- Nota 5 L'incertezza è lo stato, anche parziale, di assenza di informazioni relative alla comprensione o conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro verosimiglianza.



Valutazione del rischio

valutazione del rischio: Processo complessivo di **identificazione del rischio** (2.15), **analisi del rischio** (2.21) e **ponderazione del rischio** (2.24).

[Guida ISO 73:2009, definizione 3.4.1]

identificazione del rischio: Processo di ricerca, individuazione e descrizione dei **rischi** (2.1).

Nota 1 L'identificazione del rischio implica l'identificazione delle **fonti di rischio** (2.16), degli **eventi** (2.17), relative cause e delle loro potenziali **conseguenze** (2.18).

Nota 2 L'identificazione del rischio può implicare l'esame di dati storici, analisi teoriche, opinioni basate su conoscenze precise e su pareri di esperti, ed esigenze dei **portatori d'interesse** (2.13).

analisi del rischio: Processo di comprensione della natura del **rischio** (2.1) e di determinazione del **livello di rischio** (2.2.3).

Nota 1 L'analisi del rischio fornisce la base per la **ponderazione del rischio** (2.24) e le decisioni circa il **trattamento del rischio** (2.25).

Nota 2 L'analisi del rischio comprende la misurazione del rischio.

livello di rischio: Espressione quantitativa di un **rischio** (2.1) o combinazione di rischi, espresso in termini di combinazione di **conseguenze** (2.18) e della loro **verosimiglianza** (2.19).

ponderazione del rischio: Processo di comparazione dei risultati dell'**analisi del rischio** (2.21) rispetto ai **criteri di rischio** (2.22) per determinare se il **rischio** (2.1) e/o la sua espressione quantitativa sia accettabile o tollerabile.



Trattamento e Rischio Residuo

trattamento del rischio: Processo per modificare il **rischio** (2.1).

Nota 1 **Il** trattamento del rischio può implicare:

- evitare **il** rischio decidendo di non iniziare o non continuare l'attività che da origine ad esso;
- assumere o aumentare l'esposizione al rischio al fine di cogliere un'opportunità;
- rimuovere la **fonte di rischio** (2.16);
- modificare la **verosimiglianza** (2.19);
- modificare le **conseguenze** (2.18);
- condividere il rischio con altra(e) parte(i) (compresi contratti e finanziamento del rischio); e
- ritenere **il** rischio con una decisione informata.

rischio residuo: **Rischio** (2.1) rimanente a seguito del **trattamento del rischio** (2.25).

Nota 1 **Il** rischio residuo può comprendere rischi non identificati.

Nota 2 **Il** rischio residuo può anche essere noto come "rischio ritenuto".




Quali Rischi?

CRM: Clinical Risk Management	81: Sicurezza dipendenti	190: Corruzione
ORG: Organizzazione	196: Privacy	REP: Reputation
OUT: Outcome	Law: Compliance legislativa	ECOF: Economico-finanziario



Flusso



Matrice Definizione dei Rischi

LA DEFINIZIONE DI RISCHIO (2.1) È SPESSO ESPRESSA IN TERMINI DI COMBINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DI UN EVENTO (COMPRESI CAMBIAMENTI NELLE CIRCOSTANZE) E DELLA VEROSIMIGLIANZA (2.19) DEL SUO VERIFICARSI. VEROSIMIGLIANZA; POSSIBILITÀ: PLAUSIBILITÀ DI UN ACCADIMENTO IPOTIZZABILE. (UNI ISO 31000 – CAP. 2 TERMINI E DEFINIZIONI)

PROBABILITÀ		INDICARE LA PROBABILITÀ DEL RISCHIO: 1 = BASSA; 2 = MEDIO/BASSA; 3 = MEDIA; 4 = MEDIO/ALTA; 5 = ALTA			
IMPATTO		INDICARE LA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: 1 = bassa; 2 = medio/bassa; 3 = media; 4 = medio/alta; 5 = alta			
PROFILI DI RISCHIO	ALTO	A	PROBABILITÀ 5 e IMPATTO 5, 4	PROBABILITÀ 4 e IMPATTO 5	
	MEDIO/ALTO	MA	PROBABILITÀ 5 e IMPATTO 3, 2, 1	PROBABILITÀ 4 e IMPATTO 3, 4	PROBABILITÀ 3 e IMPATTO 5
	MEDIO	M	PROBABILITÀ 4 e IMPATTO 2, 1	PROBABILITÀ 3 e IMPATTO 4, 3	PROBABILITÀ 2 e IMPATTO 5
	MEDIO/BASSO	MB	PROBABILITÀ 3 e IMPATTO 2, 1	PROBABILITÀ 2 e IMPATTO 4, 3	PROBABILITÀ 1 e IMPATTO 5, 4
	BASSO	B	PROBABILITÀ 2 e IMPATTO 2, 1	PROBABILITÀ 1 e IMPATTO 3, 2, 1	

		PROBABILITÀ				
		5	4	3	2	1
IMPATTO	5					
	4					
	3					
	2					
	1					



RE GO RI

- **RE.GO.RI.** Responsabile della Funzione di Governo del Rischio ha la responsabilità di:
 - promuovere la cultura della gestione dei rischi;
 - integrare il sistema di gestione del rischio specifico nel SGQ;
 - definire se necessario modalità specifiche di gestione del rischio;
 - fornire informazioni e criteri per il riconoscimento e la valutazione dei rischi insieme alle misure eventualmente necessarie alla riduzione degli stessi;
 - validare l'identificazione e la valutazione del rischio specifico;
 - fornire elementi per il riesame della direzione relativamente al proprio ambito di competenza;



Matrice di Copertura

I Responsabili del Governo del Rischio di tali sistemi devono:

- fornire informazioni e criteri per il riconoscimento e la valutazione dei rischi insieme alle misure eventualmente necessarie alla riduzione degli stessi;
- validare l'identificazione e la valutazione del rischio specifico;
- fornire elementi per il riesame della direzione relativamente al proprio ambito di competenza;



Work Flow

1. **GL elaborazione**
2. **RUOC invio a RE GO RI**
3. **UOC QUALITA' e RE GO RI Validazione Tecnica**
4. **R UOC eventuali modifiche e invio a Direzione**
5. **Direzione Validazione organizzativa**
6. **UOC QUALITA Codifica**
7. **ICT pubblicazione sito**



CONCLUSIONI



Risultato 1

La Trasparenza non è una moda ma una strategia radicata ai valori costituzionali

E' possibile utilizzare altre fonti normative per assicurare tali valori nelle collaborazioni con la pubblica amministrazione

Sono disponibili metodologie e strumenti per integrare tale strategia all'interno della gestione operativa




Condividere le esperienze

Metafora 1 Nani sulle spalle di giganti

Bernardo di Chartres: «dicebat Bernardus Carnotensis **nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes**»;

possiamo, cioè, vedere più lontano non per l'acutezza della nostra vista o l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo portati in alto dalla grandezza dei giganti.

Metalogicon (III, 4) Giovanni di Salisbury (1159 ca.)



Risultato 2 Condividere impegno ed esperienze

Il **Castell** (*Castello* in catalano) è una torre umana costruita in Catalogna da 'colles castelleres', associazioni composte da centinaia di persone di entrambi i sessi e tutte le età, fortemente radicate nella propria cittadina o nel proprio quartiere, che si considerano castells le costruzioni con almeno 6 livelli

Patrimonio Unesco



Il debito del relatore

*“Tutto, o Lucillo, dipende dagli altri; **solo il tempo è nostro.** Abbiamo avuto dalla natura il possesso di questo bene sommamente fuggevole, ma ce lo lasciamo togliere dal primo venuto. E l’uomo è tanto stolto che, quando acquista beni di nessun valore, e in ogni caso compensabili accetta che gli vengano messi in conto; ma **nessuno che abbia cagionato perdita di tempo agli altri, pensa di essere debitore di qualcosa, mentre è questo l’unico bene che l’uomo non può restituire, neppure con tutta la sua buona volontà**”*

Seneca

da “Seneca per i manager” Dalle lettere a Lucillo. Scelta a cura di Georg Schoeck



Condividere le esperienze





Il Camino che vi propongo

